

**N° 7 / 2017**

# **“Tributi locali in Pillole”**

*servizio di aggiornamento fiscale in materia di*

***I.M.U. ed altri Tributi locali***

# Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



## IMU: autorimessa pertinenziale in Comune diverso

Con l'ordinanza n.15668 del 23 giugno scorso i Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che *“l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, non si può applicare a quel garage posto in un Comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale del contribuente”*.

Nel caso preso in esame dai giudici, un contribuente impugnava la sentenza della CTR, in merito ad un avviso di accertamento IMU emesso per l'assoggettabilità all'imposta di un garage che il contribuente aveva ritenuto asservito ad un'abitazione principale. Sulla scorta di quanto considerato in merito all'immobile oggetto di contenzioso, il contribuente denunciava la violazione delle norme in tema di pertinenze di cui all'articolo 817 del Codice Civile.

In merito i Giudici hanno evidenziato che *“in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo, e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione”*.

Nel caso di specie il garage si trovava in un Comune diverso e molto lontano da quello di residenza del contribuente portando quindi i Giudici della Cassazione alla decisione di non avallare le richieste del cittadino e respingere il suo ricorso.

**Corte di Cassazione, ordinanza n. 15668 del 23 giugno 2017**

*Il tema sarà oggetto di approfondimento nella prossima uscita*

La Commissione tributaria regionale di Bari con la sentenza 447/10/2017 ha affermato che tutte le unità immobiliari di un aeroporto sono inscindibilmente collegate all'attività di trasporto aereo e sono necessarie per l'esistenza, la qualificazione e il funzionamento di questo servizio pubblico. Pertanto, tutti gli immobili vanno classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), non essendo ammissibile che le particelle immobiliari corrispondenti alla "zona commerciale" dell'aerostazione vengano separatamente classificate nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). I Giudici hanno così annullato il diverso classamento catastale operato ai fini Imu dall'ufficio in relazione ad alcune particelle immobiliari dello scalo pugliese, sul presupposto di una loro autonomia reddituale e funzionale.

Secondo la Ctr, che al riguardo richiama la direttiva 2014/23/Ue e la Cassazione (Sezioni unite 23322/2009), i *"servizi a vocazione commerciale» presenti in un'aerostazione sono integrativi del servizio passeggeri"*. Ciò è dimostrato dal fatto che ciascun locale commerciale deve svolgere la propria attività di concerto con le istruzioni impartite dalla società concessionaria e dall'Enac per soddisfare le esigenze degli utenti del servizio di trasporto aereo.

**Ctr Bari, sentenza n.447/10/2017**

Sul tema degli immobili di proprietà della Provincia ma non direttamente utilizzati, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16797/2017, conferma l'interpretazione restrittiva sul regime esonerativo degli stessi.

La normativa ICI/IMU, in particolare con l'articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992 per l'Ici e articolo 9, comma 8 del Dlgs 23/2011 per l'Imu, esenta gli immobili posseduti dalla Provincia "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

Si evince quindi la necessità di un diretto utilizzo da parte dell'ente possessore al fine di fruire dell'esonero dal tributo locale.

Come detto, i Giudici hanno ribadito e confermato un principio già espresso in diverse sentenze, sin dal 2006; in particolare, con la sentenza n. 21382/2006 venne esclusa l'esenzione per gli

immobili di proprietà della Provincia concessi in uso ai Carabinieri e destinati ad alloggi del personale e delle loro famiglie; con sentenza n. 22156/2006 venne negata l'esenzione per gli uffici del Provveditorato agli Studi; con sentenza 22155/2006 venne assoggettato al prelievo un fabbricato concesso in uso al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è occupata del caso di immobili adibiti ad impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo, palazzetto dello sport), di una caserma dei Vigili del Fuoco e di immobili destinati a corsi universitari e di formazione sanitaria. A parere della Corte la circostanza che detti immobili non fossero *“destinati direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali della Provincia”*, ma concessi in uso a soggetti terzi in forza di rapporti di concessione o convenzione, **implica il loro assoggettamento ad imposta**. Si conferma così l'orientamento secondo cui l'esenzione è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell'immobile da parte di terzi, quand'anche svolgenti in esso un'attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse.

La sentenza, inoltre, è rilevante perché conferma nuovamente quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'esenzione prevista per gli immobili della Provincia non può considerarsi alternativa a quella prevista dalla lettera i) dell'articolo 7 del Dlgs 504/1992, in quanto quest'ultima esenzione è riservata a ben individuati soggetti passivi Ires indicati nell'articolo 73 del Tuir, mentre la Provincia non è soggetto passivo Ires, per quanto disposto dall'articolo 74 del Tuir.

La tesi, confermata più volte, della Cassazione è però diametralmente opposta a quella da sempre espressa dal Dipartimento delle finanze con le circolari n.14/1993 e n.2/2009 ed infine consacrata nelle istruzioni alla dichiarazione Imu-Tasi Enti non commerciali, dove è precisato che tra gli enti non commerciali che accedono all'esenzione di cui alla lettera i) rientrano anche lo Stato e gli enti territoriali.

A quanto precisato dalla Cassazione, se l'immobile non è utilizzato per fini istituzionali solo per questo motivo risulta soggetto ad Ici/Imu, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia utilizzato per lo svolgimento di una delle attività elencate nella lettera i).

Infine, per la Corte di Cassazione l'assoggettabilità, nei termini sopra indicati, degli immobili della Provincia non direttamente utilizzati per propri fini istituzionali è da considerarsi così

pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che non sussiste quel margine di incertezza interpretativa che giustifica la disapplicazione delle sanzioni.

**Corte di Cassazione, sentenza n.16797/2017**



### **Tosap: l'area in concessione dal comune paga la tassa?**

La Cassazione, con l'ordinanza n. 18102/2017, Sez. V Civile, depositata il 21 luglio 2017, si è pronunciata in merito alla sentenza della CTR Lazio riguardante un avviso di accertamento Tosap emesso nei confronti di una società concessionaria dell'area demaniale destinata a parcheggio con pagamento di tariffa nel Comune di Fiuggi. La Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità al principio già affermato dalla stessa, secondo cui il presupposto impositivo della Tosap di cui al D.Lgs. n.507/1993 *“è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico”*. Nel caso di specie occorre quindi rilevare in concreto se l'occupazione da parte della società concessionaria del parcheggio comporti la sottrazione dell'area all'uso pubblico o se la società sia soltanto incaricata del mero servizio di gestione, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per la sosta dei propri veicoli, dovendosi ravvisare in tal caso una occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico l'uso dell'area, che rimane nella disponibilità del Comune.

**Corte di Cassazione, ordinanza n.18102 del 19 luglio 2017**



### **Avvisi di accertamento, non è necessario allegare la delibera**

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16289/2017 conferma sostanzialmente l'orientamento ormai vigente in tema di allegazione degli atti agli avvisi di accertamento.

In particolare nel provvedimento citato ha affermato che in tema di accertamento tributario, l'onere di allegazione posto a carico dell'Amministrazione finanziaria, dell'altro atto richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento non riguarda *“gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente”*.

Di conseguenza, alla luce di questa ennesima ordinanza, appare evidente come l'orientamento pressoché unanime, è nel senso che **non è necessario allegare quei provvedimenti a carattere generale**, quale appunto la delibera di determinazione delle tariffe.

**Corte di Cassazione, sentenza n.16289 del 30 giugno 2017**



### **ICI/IMU: se l'area fabbricabile è condotta da CD o IAP la finzione giuridica si estende ai contitolari**

In materia di ICI un medesimo terreno non può al contempo reputarsi fabbricabile o agricolo a seconda della qualità soggettiva dei singoli contribuenti comproprietari. E' questo il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con le ordinanze gemelle n.16795 e n.16796 del 2017.

In base a questo principio il concetto di **finzione giuridica** previsto per il terreno fabbricabile posseduto e condotto direttamente da CD o IAP è da ritenersi applicabile a tutti i contitolari del diritto domenicale.

Nel caso di specie i Giudici, consolidando quanto già affermato in precedenti pronunce, hanno respinto il ricorso avanzato da un Comune già soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Il Comune, nello specifico, aveva avanzato il diniego alla richiesta di rimborso presentata da due coppie di coniugi per Ici versata dal 2006 al 2010.

I contribuenti avevano presentato ricorso in primo e secondo grado ottenendo ragione; la Ctr si era pronunciata in favore dei contribuenti sulla base delle pronunce della Cassazione nel 2010 (in particolare la sentenza n. 15566), asserendo che l'Ici non è dovuta in quanto gravante su terreni edificabili che non potevano esser considerati tali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett b) del D.Lgs 504/1992 perché possedute in comproprietà con i propri coniugi coltivatori diretti e conduttori dei medesimi fondi per scopi meramente agricoli.

Il Comune, nel presentare ricorso per Cassazione, ha addotto a motivazione dello stesso la violazione dell'art.2 e dell'art. 9 del suddetto decreto legislativo.

In particolare, per l'Ente, i giudici regionali hanno erroneamente considerato preminente e di fondamentale importanza il requisito oggettivo dei fondi a scapito del requisito soggettivo previsto dalla normativa di riferimento e di pari importanza ai fini agevolativi.

Secondo i Giudici della Cassazione invece il trattamento di favore disposto dall'art. 2 comma 1 lett b) del D.Lgs 504/92 risponde esclusivamente ad un criterio oggettivo e non soggettivo e per

questa ragione la natura agricola dei terreni oggetto di contenzioso si estende a ciascuno dei contitolari.

In definitiva, per i Giudici, la persistente utilizzazione del fondo ai fini agricoli impedisce di fatto lo sfruttamento edificatorio che lo stesso possiede e questa condizione è meramente oggettiva.

La finzione giuridica così come in ambito ICI, è applicabile in ambito IMU e TASI in virtù del richiamo contenuto nell'art. 13, comma 2 del DL n.201/2011.

**Corte di Cassazione, ordinanze n.16795 e 16796 del 2017**

# L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

## Definizione liti pendenti tributi locali: una facoltà per il Comune

L'art. 11 del DL 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario. Si tratta di un provvedimento che consente ai contribuenti di "rottamare" i ricorsi incardinati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali.

Tali controversie possono essere infatti definite con il pagamento di tutti gli importi risultanti dall'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto); a seguito di definizione sono invece esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo (questo è l'effettivo beneficio derivante dalla definizione agevolata della lite). Nel caso di contestazione riguardante esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione avviene versando il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

In sede di conversione del decreto (avvenuta attraverso la legge 21 giugno 2017, n. 96), con l'introduzione del c. 1-bis al citato art. 11, è stata prevista la possibilità, subordinata a specifica deliberazione da parte dell'Ente impositore, di **definire le controversie che hanno quale controparte un ente locale**. Sul tema consta un documento IFEL (l'Istituto di ricerca dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni), pubblicato il 28 giugno 2017, che approfondisce la tematica, evidenziando le criticità della disciplina.

L'art. 11 del DL 50/2017 reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie degli enti territoriali, attraverso il comma 1-bis introdotto con la conversione in legge del provvedimento:

*"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al*



*presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”*

Pertanto, le controversie tra Comune e contribuente non sono automaticamente definibili qualora quest'ultimo nel abbia interesse, ma **è necessario che l'ente impositore abbia deliberato in tal senso.**

In caso contrario, gli atti emessi dai Comuni non possono essere oggetto di definizione agevolata.

La scelta del Comune avverrà mediante adozione di una delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, atteso che con essa il Comune rinuncia alla riscossione delle sanzioni e degli interessi di mora, per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogabile per espressa previsione di legge.

L'IFEL osserva come, data la complessità della materia si ritiene utile, oltre all'adozione di una delibera consigliare, anche l'adozione di uno specifico regolamento da parte del Comune. A tal fine l'istituto di ricerca mette a disposizione due format, rispettivamente di delibera e di regolamento, che i Comuni possono utilizzare.

### **La definizione delle liti comunali**

L'applicazione dell'art. 11 non appare agevole

- sia perché il Comune dovrà attenersi allo schema definito dalla legge (ossia deve introdurre una forma di definizione che sia analoga a quella prevista dall'art. 11 per i tributi erariali), visto che dovrà deliberare “l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo”, recita il c. 1-bis,
- sia per la presenza di termini di natura processuale, e pertanto indisponibili, non derogabili con regolamento comunale.

Come osservato dall'IFEL, l'unica possibilità di esercitare la discrezionalità regolamentare sembra limitata ad una diversa regolamentazione dei termini aventi natura amministrativa, come quelli attinenti alla rateizzazione.

In particolare, la deroga alle regole di rateazione potrebbe portare le scadenze anche oltre il termine del 30 giugno 2018 fissato per le liti erariali (per queste, il versamento deve infatti avvenire alternativamente in unica soluzione entro il 30 settembre – 2 ottobre in quanto cade di

sabato – ovvero in tre rate, l'ultima delle quali scade alla fine del mese di giugno del prossimo anno); comunque la definizione delle liti si perfeziona solo con il pagamento di quanto dovuto al 30 settembre 2017 (in caso di rateazione, la prima rata). Il ch  significa che se il contribuente versa solo la prima rata e omette il versamento delle successive, comunque la definizione si considera perfezionata; al Comune non rester  che intraprendere le procedure amministrative per la riscossione forzata di quanto non versato dal contribuente (parzialmente) inadempiente. Peraltro, va anche evidenziato che la decisione comunale non   subordinata all'adozione dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: tali provvedimenti (il 21 luglio   stato approvato il modello telematico da utilizzare) regolano la procedura da un punto di vista amministrativo senza intaccare gli elementi strutturali della definizione, che risultano gi  compiutamente disciplinati nella normativa ordinaria.

Il modello approvato da inviare in forma telematica previsto per i tributi erariali non interessa i tributi locali. Si legge infatti nelle relative motivazioni: *“In merito l'ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalit  attuative del predetto articolo 11, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento, e per la presentazione allo stesso della domanda.”*

Questo significa che il modello telematico non potr  essere utilizzato per la definizione delle liti riguardanti i tributi locali.

Nel caso in cui il Comune dovesse introdurre la definizione in commento, sar  il Comune stesso a introdurre le specifiche modalit  di definizione, quindi provveder  ad istituire anche il modello di istanza da presentare.

Da notare come la definizione ed il versamento vengono gestiti separatamente per ciascuna controversia: nel caso in cui il contribuente abbia impugnato pi  atti di accertamento con un unico ricorso (situazione frequente nei tributi locali, visto che quando il Comune accerta una determinata posizione   probabile che emetta contestualmente gli atti per tutte le annualit  ancora passibili di accertamento), bench  formalmente la causa pendente sia una sola, il contribuente dovr  presentare tante domande quanti sono gli atti impugnabili, ma anche effettuare tanti separati versamenti quanti sono gli atti impugnabili.

Ci  comporta che se il contribuente ha impugnato cumulativamente, ad esempio, tre atti di accertamento e l'importo dovuto in sede di definizione   pari a 2.000 euro per ogni atto (il

limite per ottenere la rateazione), il contribuente dovrà effettuare tre versamenti di 2.000 euro entro il 30 settembre 2017.

Va evidenziato che, a differenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, per la definizione della lite non è previsto l'invio da parte dell'Ente di alcuna comunicazione contenente l'importo da pagare, ma solo la notifica dell'eventuale diniego.

L'importo da corrispondere è quindi in autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore a 2000 euro, o della prima rata, se superiore al predetto importo.

### **Le controversie definibili**

Le controversie definibili (purché senza sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione) sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria *"in cui è parte il medesimo ente"*. Rimangono, pertanto, escluse le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 aprile 2017) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 30 settembre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all'ente impositore ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, visto che per gli importi inferiori a 20 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro 120 giorni. Al riguardo, va subito precisato che il decreto non dispone alcunché in merito alla data di deposito del ricorso, stabilita come noto a pena di inammissibilità, essendo prevista la sola sospensione dei termini di impugnazione della sentenza. Pertanto, sarà onere del contribuente depositare nei termini il ricorso.

### **La controparte processuale**

L'IFEL segnala un possibile problema nel caso in cui oggetto dell'impugnazione fosse una cartella di pagamento, o un'ingiunzione di pagamento, ed il ricorso sia stato esclusivamente notificato

ad Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) o al Concessionario incaricato della sola riscossione coattiva, indipendentemente dal fatto che i motivi di impugnazione attengano ai soli vizi propri della cartella o dell'ingiunzione oppure siano stati sollevati motivi attinenti all'atto di accertamento, salvo che Equitalia o il Concessionario non abbia chiamato in causa anche l'ente creditore. In particolare l'istituto di ricerca segnala come definibili solo le liti nei confronti del secondo soggetto e non del primo.

Dubbi analoghi si pongono anche quando la lite fosse stata promossa nei confronti di una società in house del Comune che si occupa dell'accertamento dei tributi, ovvero la società di gestione dei rifiuti ovvero al concessionario cui è affidata sia l'accertamento che la riscossione dei tributi. Anche in questi casi, comunque, si dovrebbe concludere per la possibilità di definire la lite.

### **La sospensione delle controversie**

L'art. 11 c. 8 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Ovviamente, mentre per le liti riguardanti l'Agenzia delle Entrate la norma autorizza fin da subito il contribuente a chiedere la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017 (visto che la definizione agevolata opera potenzialmente per tutte le controversie), altrettanto non può dirsi per le controversie comunali, per le quali occorrerà aspettare l'eventuale adozione della delibera comunale al fine di verificare l'esistenza o meno della possibilità di definizione.

Ciononostante, osserva l'IFEL, il contribuente dovrebbe avere la possibilità di avanzare al giudice tributario una richiesta di rinvio dell'udienza a data successiva al 31 agosto 2017, in attesa della decisione comunale in merito all'approvazione della definizione agevolata delle liti.

# Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi*

*a cura di Massimiliano Franchin*



## **Il decreto per l'erogazione ai Comuni del minor gettito Imu e Tasi per i fabbricati D**

Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibile il testo del decreto interministeriale 11 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) concernente l'erogazione, dal 2017, del contributo volto a compensare i Comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D.

Il decreto prende le mosse dall'articolo 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 in base alla quale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi connessi strutturalmente che ne accrescono la qualità o l'utilità, con esclusione dalla stessa stima diretta dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

L'articolo 1, comma 24 della Legge n. 208/2015 stabilisce che il contributo annuo stimato per la compensazione ai Comuni del minor gettito IMU e TASI è ripartito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Ministro dell'Interno de secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle Entrate al MEF e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso dell'anno 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

**Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.**